

I siti web e la proprietà intellettuale: tra protezione e violazione

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

A cura della Dott.ssa Serena Biondi

Oggigiorno, nell'era digitale la maggior parte delle aziende ha un proprio sito web il quale dà loro vari vantaggi, tra cui, certamente quello di valorizzare i propri prodotti, di venderli tramite l'e-commerce e di raccogliere i feedback dei consumatori circa gli stessi.

I siti web sono regolamentati da norme giuridiche, motivo per cui, gli imprenditori devono provvedere a **proteggere i diritti di proprietà intellettuale ed industriale** dell'azienda e ad **evitare possibili violazioni dei diritti altrui**.

La protezione del sito web con la legge sul diritto d'autore

Il sito web gode di protezione ai sensi **dell'articolo 1 della legge sul diritto d'autore** il quale, al primo comma, così recita: "sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Nello specifico, il sito internet è ricompreso tra le "opere dell'ingegno di carattere creativo", ammesso che abbia, per le scelte estetiche e tecniche, un grado di creatività tale da meritare detta tutela.

Volume

Qual è il grado di creatività richiesto?

Merita un richiamo la sentenza numero 5089 del 12 marzo 2004 della corte di cassazione, sezione i civile, la quale così si pronunciata: "per la protezione d'autore è sufficiente la sussistenza di un atto creativo se

pur minimo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia".

Dunque, se i contenuti del sito sono banali ma sono disposti in modo creativo dall'autore, il sito web può essere considerato come opera dell'ingegno ed ottenere detta tutela.

Degna di nota è la questione, concernente il diritto d'autore - di seguito trattata -circa la quale si è espressa la corte di giustizia dell'unione europea con la

Sentenza c- 466/12

Ebbene, nella c - 466/12, la corte di giustizia dell'unione europea è stata interpellata sulla seguente questione: il titolare di un sito internet può liberamente inserire dei link che rinviano a contenuti di altri siti o detta condotta integra una violazione del diritto d'autore?

Con sentenza del 13 febbraio 2014 i giudici dell'unione europea hanno stabilito che è lecito il rinvio, con un link a contenuti non protetti di un altro sito e che gli stati membri non possono adottare misure atte a restringere tale facoltà.

Si specifica che questa sentenza non determina un'autorizzazione indiscriminata a pubblicare link che rinviino a siti web di terzi soggetti, occorre sempre rispettare i diritti altrui e la leale concorrenza.

Il sito web può inoltre ottenere tutela con la registrazione del design, vediamo in quale misura.

Il design del “ look and feel”

Ebbene è l'aspetto estetico di un sito internet, il “look and feel” che può essere oggetto di protezione come design. Ciò che può essere tutelato con questa protezione sono dunque le caratteristiche grafiche, i contorni, i colori e la disposizione del testo. Detta tutela è prevista dal codice di proprietà industriale e dal regolamento (ce) n. 6/2002 del consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

La tutela dei marchi online

Il marchio può essere usato in internet ma ad alcune condizioni. E' dato sapere infatti che **l'utilizzo del marchio altrui per scopi economici** può integrare gli estremi della **contraffazione** e non è questo l'unico caso in cui detta ultima ipotesi può venire in essere.

Occorre pertanto prestare molta attenzione.

Ebbene, la contraffazione può essere integrata anche se il **marchio viene utilizzato come meta- tag**.

Che cosa si intende per meta -tag? Trattasi di metadati da implementare all'interno nel codice html che vengono interpretati dai browser e dai motori di ricerca e servono per dare informazioni aggiuntive e specifiche. Rappresentano un ottimo strumento nelle mani di webmaster e seo infatti se vengono usati nella maniera corretta possono dare una notevole spinta all'indicizzazione e al posizionamento del sito internet.

Anche l'inserimento del marchio altrui in un **link ipertestuale e nel framing** può integrare un'ipotesi di contraffazione e di concorrenza sleale.

Che cosa si intende per framing? Si tratta di un espediente che permette di far apparire in un sito una pagina tratta da un altro sito nel quale compaiono i marchi del terzo.

Molti tribunali inoltre si sono occupati dell'utilizzo del marchio altrui nell'ambito del **keyword advertising**, trattasi di un servizio di posizionamento a pagamento; tramite questo meccanismo quando l'utente effettua una ricerca di una parola chiave appare, oltre ai risultati della ricerca, un link sponsorizzato dal sito dell'utente accompagnato da un messaggio pubblicitario. Accade spesso che soggetti privi di autorizzazione utilizzino i marchi altrui al fine di indirizzare i navigatori presso i propri siti. Ebbene, i giudici comunitari, con più pronunce hanno ritenuto che simili utilizzi del marchio altrui possano determinare la configurazione di contraffazione dell'inserzionista che usa i marchi concorrenti.

Breve focus sui nomi a dominio

Il nome a dominio è un nome facile da ricordare associato a un indirizzo ip fisico su internet. Trattasi di un nome univoco che compare dopo www negli indirizzi web e dopo il simbolo @.

I nomi a dominio sono soggetti sia alla disciplina sul diritto al nome, come tutelato dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del codice civile, sia alla disciplina dei marchi e dei segni distintivi.

Invero, non si può usare il marchio di un concorrente per registrare un nome a dominio infatti in materia di comportamenti illeciti concernenti i nomi a dominio si distinguono due fenomeni: il **cybersquatting** ed il **domain grabbing**

Il cybersquatting ha ad oggetto l'acquisizione della titolarità di domini corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto.

Il domain grabbing ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al fine di porre in essere atti di concorrenza sleale.

L'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha intrapreso molte azioni per fronteggiare detti fenomeni.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/i-siti-web-e-la-proprietà-intellettuale-tra-protezione-e-violazione/>